

Bruxelles, 14 ottobre 2019
(OR. en)

13041/19
ADD 1

AGRILEG 176
VETER 90
PHYTOSAN 36
DENLEG 95
DELACTION 189

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7007 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7007 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: C(2019) 7007 final - ANNEXES 1 to 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2019
C(2019) 7007 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

ALLEGATO I

Controlli ufficiali specifici sulle merci che entrano nell'Unione attraverso i punti di entrata autorizzati di talune isole greche e di determinati territori francesi

1. L'autorità competente si assicura che tutti i dati relativi ai prodotti di origine animale e ai prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche tutti i dati relativi agli animali, presentati per l'immissione in commercio, siano inseriti nell'IMSOC.
2. L'autorità competente controlla:
 - a) i certificati e i documenti di accompagnamento;
 - b) l'identità dei prodotti di origine animale e dei prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche l'identità degli animali;
 - c) l'imballaggio e le indicazioni su di esso apposte;
 - d) la qualità e lo stato di conservazione delle merci;
 - e) le condizioni di trasporto e, qualora si tratti di trasporto frigorifero, la temperatura del mezzo di trasporto e la temperatura interna delle merci;
 - f) l'eventuale presenza di alterazioni nelle merci.
3. L'autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell'Unione.
4. Nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l'autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all'allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell'Unione.
5. L'autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all'accoglienza/al deposito delle partite da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute pubblica e che tali partite non siano rispediti in altre parti del territorio dell'Unione.
6. Nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l'autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all'accoglienza degli animali da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute animale e che tali animali e i prodotti da essi derivati non siano rispediti in altre parti del territorio dell'Unione.

ALLEGATO II

Tavole di concordanza di cui all'articolo 10, paragrafo 2

1. Decisione 94/641/CE

Decisione 94/641/CE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 7
Articolo 2	Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, primo trattino	Articolo 9, lettera a)
Articolo 3, secondo trattino	Articolo 9, lettera b)
Articolo 3, terzo trattino	Articolo 9, lettera c)
Articolo 3, quarto trattino	Articolo 9, lettera e)
Articolo 4	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Allegato I	Articolo 7
Allegato II, punto 1	Allegato I, punto 2
Allegato II, punto 2	Allegato I, punto 5

2. Decisione di esecuzione 2012/44/UE

Decisione di esecuzione 2012/44/UE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 9, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 9, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 9, lettere c) e d)
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 9, lettere e) ed f)
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Allegato I, punto 1
Articolo 4, paragrafo 4	Allegato I, punti 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 5	Allegato I, punti 5 e 6
Articolo 5	—
Articolo 6	—

Articolo 7	—
Articolo 8	—
Allegato	Articolo 7